



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Guida all'ISEE per prestazioni universitarie

1. COSA È L'ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato ISEE, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica e patrimoniale di coloro che presentano richiesta di prestazioni sociali agevolate (benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio universitario) o di accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (determinazione delle tasse e dei contributi universitari).

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014), entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale normativa ha definito diverse tipologie di ISEE: in particolare, per la richiesta di benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio e per la determinazione di una fascia contributiva universitaria agevolata, è necessario calcolare **l'ISEE per prestazioni universitarie (ISEE UNI)**, che non coincide necessariamente con l'ISEE ordinario.

Lo studente richiedente prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo studio o per l'attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata dovrà essere in possesso, in tempo utile e nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi Bandi di concorso, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (ISEE UNI) e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) nella sua versione estesa (non nella versione MINI) rilasciate in base alla normativa vigente.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la D.S.U. è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

2. COME SI CALCOLA L'ISEE per il diritto allo studio universitario

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica *(dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità - D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a) - percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali)* rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

$$\text{ISEE} = [(\text{somma redditi al netto delle franchigie}) + 20\% (\text{somma patrimoni al netto delle franchigie})] / \text{parametro della scala di equivalenza}$$

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore e figli minori.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

La D.S.U. può essere presentata anche alla sede INPS competente per territorio, ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o, previa prenotazione, allo "*Sportello fiscale*" attivato presso le Segreterie Studenti dell'Università di Pavia (via Sant'Agostino e via Ferrata) in convenzione con alcuni CAF locali e messo anche a disposizione degli studenti interessati ad ottenere il calcolo ISEE per finalità legate alla richiesta di benefici erogati da EDiSU

Il rilascio da parte dei CAF della Attestazione ISEE per prestazioni universitarie è gratuito.

Per individuare il CAF più accessibile al proprio luogo di residenza è possibile consultare il sito www.consultacaf.it.

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione della D.S.U. ma non subito l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). Pertanto, è responsabilità dell'interessato richiedere il rilascio dell'Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio universitario, in tempo utile alle scadenze previste per il completamento della domanda di borsa di studio o di attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata. È altresì responsabilità dell'interessato verificare che la propria Attestazione ISEE non riporti "ANNOTAZIONI" per omissioni/difformità.

Per la richiesta di benefici/agevolazioni tariffarie per l'anno accademico 2026/27 saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE 2026 per il diritto allo studio universitario.

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE UNI) in corso di validità, così come la presenza di annotazioni relative a omissioni e difformità riscontrate nell'Attestazione ISEE, comporterà l'esclusione da tutte le graduatorie definitive dei benefici richiesti (per maggiori informazioni si rimanda ai bandi di concorso).

3. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE per il diritto allo studio universitario (ISEE UNI)

Devono richiedere il calcolo dell'ISEE per prestazioni universitarie tutti gli studenti, italiani o stranieri, residenti in Italia, titolari di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni in Italia, che intendono richiedere prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo studio universitario o l'attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata. Il calcolo dell'ISEE deve essere richiesto anche in tutti i casi in cui vi siano redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

4. QUALI DATI E DOCUMENTI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella D.S.U. necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e in parte autocertificate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi al reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al periodo previsto dalla normativa in vigore), di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF ed erogati direttamente da INPS.
3. Sono da autocertificare:
 - i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare, rilevati alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i dati relativi alla casa di abitazione, se di proprietà o in locazione o altro, rilevati alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati, compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli) rilevati al 31 dicembre dell'anno solare precedente;
 - i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali, contratti di assicurazione sulla vita, valore del patrimonio netto aziendale, ecc.); saldo contabile al 31 dicembre dell'anno solare precedente e valore della giacenza media annua dell'anno solare precedente;
 - i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti ad imposta IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero, riferiti al periodo previsto dalla normativa in vigore;
 - gli assegni periodici percepiti e/o corrisposti per il mantenimento dei figli;
 - gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della D.S.U.

È utile produrre al CAF la seguente documentazione:

- codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare;
- certificazioni di redditi (Mod. Unico, 730, Certificazione Unica) riferiti al periodo previsto dalla normativa in vigore.;
- certificazioni di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, di redditi esenti da imposta, di redditi da lavoro prodotti all'estero, riferiti al periodo previsto dalla normativa in vigore;
- eventuale dichiarazione IRAP;
- visure catastali di fabbricati e terreni di proprietà, qualora le rendite catastali non fossero rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi;
- prospetto per il calcolo del patrimonio netto aziendale, per chi possiede redditi da partecipazione in società o redditi da impresa individuale in contabilità ordinaria o semplificata;
- certificazione dell'eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno solare precedente e della giacenza media annua dell'anno solare precedente rilasciata dall'Istituto bancario e/o postale di cui si è clienti;
- eventuale dichiarazione, rilasciata dall'Istituto di credito, attestante la quota capitale residua al 31 dicembre dell'anno solare precedente, del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione;
- l'eventuale copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione, se la casa di abitazione è in affitto;
- eventuale sentenza legale di separazione o divorzio e quietanze dei versamenti percepiti o corrisposti per il mantenimento dei figli.

5. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3, art. e art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica, se coniugati, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia; se titolare di reddito, dovrà indicare il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;

- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Attenzione: a differenza della previgente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi considerati e non quello al momento della sottoscrizione della D.S.U.

Il soggetto che si trova in **convivenza anagrafica**, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo **ISEE universitario**, l'art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto, il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, **si trovi** in una delle condizioni

a) o b) sopra riportate e **non si trovi** in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una **componente aggiuntiva** calcolata sul genitore non convivente.

6. L'ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti ad anni solari precedenti rispetto la presentazione della D.S.U. In alcune situazioni, **in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi** (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi dell'anno solare precedente. Alla variazione di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

7. STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate precedentemente), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- 1) **residenza**, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- 2) **redditi propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a **€ 9.000,00** annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente deve essere integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di **studente coniugato** ovvero in regime di "**convivenza di fatto**" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono raggiunti anche considerando i redditi del coniuge/convivente di fatto. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge/convivente, verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.